

CODICE : GR17

PROVINCIA:

Grosseto

COMUNE:

Grosseto - Campagnatico

LOCALITA':

Roselle

AMBITO:

18. Maremma grossetana

DENOMINAZIONE: Zona comprendente l'antica città di Roselle

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR

DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

L'area archeologica di Roselle è situata a circa 10 km a nord di Grosseto lungo la statale che dal capoluogo maremmano conduce a Siena. Sebbene fossa già nota ai viaggiatori del XVIII, che ne poterono ammirare le possenti mura di cinta, scavi sistematici della città iniziarono solo dopo la metà del secolo scorso, proseguendo fino ai giorni nostri, con una concentrazione tra gli anni '60 e '90 del XX secolo.

La città si sviluppò a partire dal VII sec. a.C. per espandersi poi nel secolo successivo, quando fu costruita la cinta muraria che ancor oggi la circonda per una lunghezza di 3150 m. La sua potenza economica durò fino alla conquista romana, che dalle fonti antiche viene fatta risalire al 294 a.C. Una nuova rinascita della città si deve alle famiglie locali assunte a rango senatorio durante la prima età imperiale, che rinnovarono integralmente Roselle con la costruzione di magnifici edifici pubblici.

Come per tutte le città etrusche, anche per Roselle inizierà con il III sec. d.C. una profonda decadenza che porterà ad un progressivo depauperamento della città e del territorio circostante; va comunque ricordato che Roselle vanta già dal V sec. d.C. rango episcopale che manterrà fino al 1138, quando la diocesi fu trasferita a Grosseto.

Tra le numerose iniziative di valorizzazione del sito, è in corso da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana la realizzazione di copie delle statue marmoree rinvenute a Roselle, attualmente collocate presso il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma a Grosseto, da risistemare nell'area archeologica.

Chiaramente una città importante come è stata nei secoli Roselle non poteva trascurare un ampio territorio circostante, progressivamente occupato da necropoli in età etrusca, insediamenti produttivi in età romana, per decadere solo con il Basso Impero fino all'esaurimento della vita, quando l'adiacente lago Prile diventò una palude malarica che fu causa di epidemie fino alle grandi bonifiche concluse solo intorno alla metà del XX secolo.

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☒ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☒ necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- ☒ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzino un rapporto con il territorio circostante;
- ☒ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☒ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☒ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE

DM - GU	Denominazione
D.M. 28/07/1971 G.U. 210 del 1971	Zona di Roselle sita nel territorio del comune di Grosseto

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI

CODICE	Denominazione
ARCHEO203 – 90530110220	Mosconcino - Mausoleo romano
ARCHEO204 – 90530110221	Roselle - Necropoli della strada del Serpaio e necropoli del Serratino
ARCHEO205 – 90530110222	Roselle - Strutture murarie e reperti di varia natura di epoca romana
ARCHEO207 – 90530110223	Roselle - Antiche mura di cinta della città di Roselle e ruderi affioranti o messi in luce all'interno di esse
ARCHEO341 – 90530110363	Roselle - via delle tre fonti - Tomba etrusca databile tra la prima metà del VII sec. a.C. e gli inizi del VI sec. a.C.

ARCHEO347 – 90530110369	Roselle - Vocabolo Capannoni o Campo delle Fonti - Necropoli etrusca di età arcaica
ARCHEO519 – 90530110519	Loc. Aiali - Strada vicinale Brancaleta - strada vicinale degli Aiali - Resti di edifici di epoca romana

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative (in particolare fra la città etrusca e romana di Roselle, il Poggio di Moscona, il Poggio di Mosconcino, l'area di Bagno di Roselle con i complessi termali); - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - l'invarianza della regola generatrice del sistema costituito dalle tracce evidenti della centuriazione di età romana, con identificazione della probabile viabilità antica); - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. <p>2a – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dalla città etrusca e romana di Roselle, il Poggio di Moscona, il Poggio di Mosconcino, l'area di Bagno di Roselle con i complessi termali, oltre che la centuriazione e la viabilità antiche,;</p> <p>3a – Mantenere l'assetto figurativo e le permanenze del paesaggio agrario antico costituito dalla centuriazione e dalla viabilità antiche, oltre che la tipologia delle coltivazioni tipiche della collina di Roselle (olivi).</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici, eco-sistemici, culturali, storici, estetico-percettivi e agli assetti agrari</p> <p>2b – Riconoscere e tutelare le eventuali relazioni esistenti, anche in considerazione della loro percezione visiva, tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coevi ai medesimi in particolare fra la città etrusca e romana di Roselle, il Poggio di Moscona, il Poggio di Mosconcino, l'area di Bagno di Roselle con i complessi termali, nonché l'integrità dei con visivi verso i siti e da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>5b – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca etrusco - romana e dei segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (strade, trame della centuriazione, ecc...).</p> <p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema centuriate antico.</p> <p>2c – Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca e romana e successiva sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali; - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale; - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica. <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e</p>

	<p>contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica .</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e</p>	<p>nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>
--	---	---

	<p>la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--